

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3861

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNETTI PIERLUIGI, BIANCHINI, FRONZA CRE-
PAZ, PERANI, LUSETTI, AGRUSTI, MATULLI, RIGGIO,
CILIBERTI, REBULLA, AZZOLINI, TORCHIO**

Presentata il 27 aprile 1989

**Modifica dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14,
recante norme sui procedimenti di gara negli appalti di
opere pubbliche mediante licitazione privata**

ONOREVOLI COLLEGI ! — Il sistema degli appalti pubblici abbisogna di una rivisitazione globale.

I tempi legislativi di questa, quand'anche venisse concretamente avviata, non saranno comunque brevi.

Dalla esperienza quotidiana, peraltro, viene un pressante segnale per interventi che, almeno, eliminano le incertezze interpretative della farraginoso legislazione sugli appalti pubblici, con ciò stesso apportando un minimo, ma significativo, contributo alla chiarezza in questo delicatissimo campo.

Tra le disposizioni che hanno ingenerato maggiori incertezze vi è certamente l'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973,

n. 14, che per gli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata disciplina il criterio di cui all'articolo 1, lettera d), della stessa legge (offerte segrete da confrontare con la media): non vi è, infatti, accordo su che cosa significhi esattamente l'espressione « in difetto », né sul fatto se si debbano valutare le offerte in termini di percentuali ovvero l'importo derivante dall'applicazione della percentuale indicata dall'aspirante appaltatore né sul come applicare l'articolo 4 citato nel caso di offerte in aumento. E si tratta di ipotesi che — codificata dalla previsione dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, senza una compiuta disciplina — è entrata nella prassi con notevole frequenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1.

1. L'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera *d*), l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria.

2. Salvo diversa precisazione dell'avviso e del bando di gara, sono ammesse offerte sia in aumento sia in ribasso.

3. Le offerte devono essere espresse, a pena di esclusione, in percentuale. Qualora la percentuale non sia preceduta dal segno — (meno) o dal segno + (più), l'offerta è esclusa.

4. Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte più basse, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unità superiore, se in numero complessivo dispari.

5. Nel caso in cui siano presentate solo offerte in ribasso, per offerte più basse ai sensi del comma 4 devono intendersi quelle con i minori ribassi.

6. Nell'ipotesi di offerte solo in aumento, offerte più basse sono quelle che propongono gli aumenti più bassi.

7. Nel caso di offerte in aumento e in ribasso, per offerte più basse si intendono tutte quelle in ribasso e, ove queste non rappresentino il 50 per cento di tutte le offerte o il 50 per cento arrotondato all'unità superiore, le offerte con i minori aumenti.

8. Aggiudicataria è l'impresa concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, l'offerta con la percentuale immediatamente inferiore a quella rappresentante la media ricavata ai sensi del comma 4.

9. Nel caso in cui l'offerta che darebbe diritto all'aggiudicazione sia in aumento, l'amministrazione appaltante deve motivare l'aggiudicazione sia in punto della convenienza dell'offerta, sia in ordine alla sussistenza dei fondi necessari. Al contrario la deliberazione di non aggiudicazione non deve essere motivata.

10. Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa, sempreché sia un'offerta in ribasso. Nell'ipotesi in cui l'offerta più vantaggiosa sia in aumento vale quanto statuito dal comma 9.

11. Se viene presentata una sola offerta, l'aggiudicazione deve essere motivata anche con attenzione alle condizioni di mercato, che facciano apparire conveniente l'aggiudicazione senza esperire un nuovo procedimento concorsuale, o alla sussistenza di una situazione di urgenza dell'amministrazione appaltante, la quale sia idonea a far ritenere opportuno di procedere all'aggiudicazione. Resta fermo quanto disposto dal comma 9 ».